

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4143 del 16/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4283 del 16/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021 ed in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2367 del 10/05/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata comprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'Allegato C, il Nulla-osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/95.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 12/06/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/102129, inerente l'inserimento di un nuovo sistema di captazione degli odori dalle due macchine friggitrici da installare alla emissione E1 “SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) - SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)” in modifica dell'ALLEGATO A sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/105870 del 16/06/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/08/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, come segue:

- sostituzione dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, così come successivamente aggiornata **come segue**:
 - **sostituzione dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ad Hera S.p.A. ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/2015 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 13180 in data 28/10/2015, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020;
- determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 4351 in data 10/04/2021;
- determinazione DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 16220 in data 07/12/2021;
- determinazione DET-AMB-2023-2367 del 10/05/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6014 in data 15/05/2023.

Con PEC del 12/06/2023, acquisita al protocollo PG/2023/102129, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente l'implementazione del sistema di abbattimento della emissione E1, ovvero “*...migliorare la captazione delle arie dalle macchine friggitrici facendo confluire all'impianto di abbattimento finale esistente (torre Clomar) arie con un più basso contenuto di sostanze odorigene grazie al fatto che vengono preventivamente fatte passare attraverso sistema di filtrazione FPC CLEAN AIR ACT....*”.

Con nota PG/2023/105763 del 16/06/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2023/105770 del 16/06/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze odorigene, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2023/118082 del 06/07/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“.....

Descrizione della modifica non sostanziale

L'Azienda CAFAR s.a.c. intende, ridurre il carico di sostanze odorigene derivanti dalle aspirazioni poste sulle due linee di friggitura carni.

Queste arie prima di essere convogliate in atmosfera (E1) attraversano la torre di abbattimento ad umido (scrubber) denominata Torre Clomar (esistente).

Il sistema è costituito da 2 Clean Air Act collegati alle due friggitrici, un punto di emissione E1; ciascuno di essi è abbinato ad un FPC Clean Air Cyclone che a loro volta sono collegati ciascuno a 1 FPC Clean Air Optimizer AC.

Questi componenti saranno collegati tra loro da un impianto di tubazione in acciaio inossidabile ermetico così da mantenere la coibentazione per tutto l'impianto.

.....

1 - Il primo segmento del nuovo impianto è costituito da 2 Clean Air Act (uno per ciascuna friggitrice); ovvero due sistemi di ventilazione atto all'aspirazione e lavaggio dei vapori in uscita dalle macchine friggitrici.

Tali vapori vengono spinti verso una miscela di acqua e detergente (FPC Air Cleaner 2204) che attraverso un processo acido tratta i componenti odorigeni da tali vapori. Da tale processo si forma un residuo che viene indirizzato al secondo stadio e captato dal sistema a ciclone.

Il prodotto "FPC Air Cleaner 2204" è una miscela detergente acida (acido nitrico + acqua ossigenata) con spiccate proprietà emulsionanti e ossidanti.

Detta miscela risulta specifico per la rimozione di depositi minerali e odori in combinazione con la rimozione di pigmenti, grasso e proteine nell'aria.

2 - Il secondo segmento dell'impianto è "l'FPC Clean Air Cyclone" ovvero un componente fisso formato da un cilindro e da una sezione conica.

La sezione conica ha un diametro progressivamente decrescente che fa ruotare l'impasto uscito dal "Clean Air Act" sempre più velocemente.

Per effetto ciclonico le particelle e le gocce vengono spinte verso le pareti.

Poiché l'aria è più leggera viene estratta dalla miscela ed indirizzata verso il terzo stadio di trattamento quale carboni attivi (FPC CLEAN AIR OPTIMIZER AC); la parte che si è depositata quale acqua, detergente e particelle viene riinviata allo stadio1 (FPC CLEAN AIR ACT) per un continuo trattamento.

L'aria destinata al terzo stadio ha un basso contenuto di aerosol (a seguito del trattamento del ciclone) rendendo meno critiche le condizioni di adsorbimento del carbone attivo presente nel terzo stadio.

3 - Il terzo segmento risulta successivo all'impianto a ciclone e riguarda i filtri a carbone attivo (Clean Air Optimizer AC), che grazie alla capacità di trattenere (grazie alla porosità dei carbone attivo) gli inquinanti, le sostanze organiche con capacità osmotica e le particelle di dimensione maggiore garantiscono una filtrazione dell'aria destinata al trattamento finale (torre Clomar).

Il carbone attivo, ovvero il materiale posto all'interno di questi filtri, una volta arrivato al punto di saturazione (incapacità di esercitare l'azione sequestrante delle sostanze organiche), perde le sue proprietà assorbenti e deve essere rigenerato.

Il periodo di sostituzione/rigenerazione del carbone attivo è stato definito dal costruttore sulla base dei flussi produttivi massimi previsti (due anni circa).

Conclusioni

La modifica proposta è inserita in una politica aziendale di riduzione delle emissioni odorigene che caratterizzano le emissioni attuali dell'azienda e che hanno dato origine a esposti da parte della popolazione residente nel territorio limitrofo.

In base alla documentazione presentata dalla ditta non si rilevano elementi ostativi in relazione alla modifica proposta nel rispetto delle misure tecniche riportate in relazione.

Il carbone attivo del terzo stadio dovrà essere rigenerato almeno ogni due anni; le sue capacità di adsorbimento residuo dovranno essere controllate con frequenza almeno semestrale per i primi due anni di utilizzo, al fine di determinare il tempo massimo di impiego senza rigenerazione; le analisi di verifica dell'efficienza residua di adsorbimento dovranno essere annotate su apposito registro accompagnate dai rapporti di prova".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 24/07/2023 prot. 2023/0198965/P, acquisita al prot. PG/2023/127953 del 24/07/2023, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta, con prot. N. 2023/ 0165443/A il 16/06/2023, esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa fra Allevatori Romagnoli in Comune di Longiano (FC) in merito alla domanda di Modifica non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art.

269 del D.lgs. 152/06) inerente all'inserimento di un nuovo sistema di captazione degli odori dalle due macchine friggitrici da installare alla emissione E1 "SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) - SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)", in Via Olmadella n. 1290, località Budrio, nel Comune di Longiano

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 81/08 e s.m.i."

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerato il nuovo sistema di trattamento delle emissioni odorigene che andrà ad aggiungersi all'impianto di abbattimento già presente sulla emissione E1.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportati, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per introdurre le prescrizioni relative al nuovo sistema di abbattimento da installare sulla emissione E1.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/2015 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 13180 in data 28/10/2015, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020;
- determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 4351 in data 10/04/2021;
- determinazione DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 16220 in data 07/12/2021;
- determinazione DET-AMB-2023-2367 del 10/05/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6014 in data 15/05/2023;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 12/06/2023, acquisita al protocollo PG/2023/102129, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente le seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E2 – CALDAIA USO CIVILE CT3 (24 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E7, E8, E9 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA CENTRALE COMPRESSORI AMMONIACA

EMISSIONE E10 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA FUMI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE E5 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE E6 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzioni alimentari a base di carne sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

**EMISSIONE E1 – SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2)
SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)**

Impianto di abbattimento: n. 2 Clean Air Act (aspirazione e lavaggio vapori con miscela detergente acida), n. 2 Clean Air Cyclone, n. 2 FPC Clean Air Optimizer AC (carboni attivi), scrubber a doppio stadio (acido e basico)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche (esprese come COT)	20	mg/Nmc
Aldeidi totali (esprese come formaldeide)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E11, E12 – VALVOLA CO₂ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO IMPASTATRICE

Vista la tipologia di questi punti di emissione (generati dalla fuoriuscita della CO₂ contenuta nelle impastatrici che lavorano in atmosfera modificata al termine delle lavorazioni), si è ritenuto di non imporre limiti come per altre attività similari presenti nel territorio di competenza.

EMISSIONE E13 – TRIGENERATORE (2,367 kW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	4.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

2. Relativamente agli impianti di cui alla **emissione E1**:
 - a) Il carbone attivo del terzo stadio (FPC Clean Air Optimizer AC) dovrà essere rigenerato almeno ogni due anni. Le sue capacità di adsorbimento residuo dovranno essere controllate con frequenza almeno semestrale per i primi due anni di utilizzo, al fine di determinare il tempo massimo di impiego senza rigenerazione. Le analisi di verifica dell'efficienza residua di adsorbimento dovranno essere annotate nel registro di cui al successivo punto 11., accompagnate dai rapporti di prova;
 - b) dovrà essere vuotato e pulito almeno 1 volta/mese il contenitore dell'olio di frittura esausto.
3. Relativamente alla **emissione E13** dovranno essere rispettate le tempistiche di

manutenzione dell'impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell'impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo). La sostituzione del catalizzatore dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 11.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E13**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni E3 e E4**, che si configurano come **medi impianti termici esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ossia entro il 01/01/2028.
9. A fronte di segnalazioni di emissioni di sostanze odorigene verso le pertinenze esterne alla ditta accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali

certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovrà essere annotata la sostituzione del catalizzatore, come richiesto al precedente punto 3, relativamente alla **emissione E13**;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E13**, così come richiesto al precedente punto 10.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico)

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.